

COPIA



COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 14 del 24-07-15

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE 2015 DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE ALL'I.R.PE.F.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **20:00**, nella residenza municipale. Si è riunito , previa osservanza delle formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Gambaretto Lino	P	Consolaro Matteo	P
Tebaldi Gaetano	P	Zago Alice	P
Iannotta Vittorio	P	Bertolazzi Luigino	P
Resi Nazzarena	A	Pressi Matteo	P
Zansavio Massimo	P	Terranova Luciano	P
Vetrano Marco	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 1.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sig. Gambaretto Lino nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. Giglia Luigi.

Nr. _____ Reg. Pubbl.	
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 - c.1 - D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267) Certifico io sottoscritto RESPONSABILE P.O.1, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, dal giorno _____	
Addi _____	
IL RESPONSABILE P.O.1 GUADIN ANGELO	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. n. 2 – Area Tributi –

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 11 del 31.12.2014 con il quale viene nominato Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2 – Area Tributi – il Dott. Lamberto Gobbetti, per l'anno 2015.

Considerato quanto stabilito al punto 14 della Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 18.11.2014, *“Approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2014 e del Piano dettagliato degli Obiettivi, con valenza di Piano della Performance”*, che così recita *“di autorizzare sin d'ora i Responsabili di Area, qualora alla data del 01.01.2015 non sia stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015, a proseguire l'attività di gestione ordinaria facendo riferimento all'assegnazione dei capitoli previsti nel 2014, potendo impegnare tali somme nei limiti di 1/12, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, secondo quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.”*.

Visto il decreto legislativo 360/98 – *“Istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191”*.

Visti gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'I.R.P.E.F. e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”*.

Considerato che:

- I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
- Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
- La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

- L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'*articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*
- L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.
- Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente.
- Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.
- Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli *articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'*articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.**
- La ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata dal Ministero dell'interno a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei

singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti.

- Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili.
- Le province ed i comuni provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'*articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.
- Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 ha disposto l'annullamento della sospensione della variazione, con decorrenza 2012, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- i comuni possono pertanto istituire o aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale nel limite massimo di 0,8 punti percentuali.

Dato atto che la predetta disposizione (articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011), al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, prevede che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito

al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
- ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze.

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 446/97, che dispone: *“Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Par quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Considerato l'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007 – il quale stabilisce che: *“All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere

complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali»;

c) al comma 4:

1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 239 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

e) il comma 6 è abrogato”.

Considerato l'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007 – il quale stabilisce che: *“A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”*.

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007 (Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Considerato che con deliberazione n. 29 del 05.09.2013, il Consiglio Comunale ha approvato, deliberando, il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. secondo il seguente schema **e confermato** con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2014:

REDDITO (per scaglioni)	ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL’I.R.P.E.F. in percentuale e per scaglioni
Fino a euro 15.000,00	0,30
Oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	0,40
Oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00	0,60
Oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00	0,70
oltre a euro 75.000,00	0,75

Preso atto che – come da Rendiconto della gestione 2014 – la somma definitivamente accertata e interamente riscossa è stata pari a € 346.425,45, per cui, confermando per il corrente anno le medesime condizioni, è legittimo attendersi analoga entrata.

Considerato che – “per legge” – in merito all’aliquota di compartecipazione all’I.R.P.E.F. è previsto che essa o sia costante per tutti gli scaglioni o sia differenziata, anche minimamente, per ogni scaglione di reddito (articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011).

Ritenuto di introdurre, con regolamento, la soglia di esenzione che rifletta quella minima di legge per cui essa è valevole per redditi imponibili fino a € 7.500,00, fermo restando che al di sopra di detto limite, l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile, ai sensi dell’art. 1, c. 11 del Decreto Legge 138/2011.

Visti gli artt. 42, comma 2, lettera f) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la bozza di regolamento predisposta dall'Area Tributi, che si propone allegata alla presente deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione.

Preso atto del riscritto comma 3 dell'art. 139 del D. Lgs. 267/00, per cui “ ... omissis ... per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” (30 settembre, n.d.r.).

Richiamati gli artt. 53 e 97 della Costituzione della Repubblica.

Considerato che l'art. 172, lett. e, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”.

Considerato che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “*gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo (...) e che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”.

Vista la norma di cui all'art. 1, c. 169 della L. 296/06 – legge finanziaria 2007 – la quale stabilisce che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visti:

- il D.M. 30 dicembre 2014 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti locali;
- il D.M. 16 marzo 2015 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti locali;
- il D.M. 13 maggio 2015 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti locali.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo il dettato dell'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011.

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il redigendo Bilancio di previsione 2015;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 360/98 – *“Istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191;*
- il Decreto Legislativo n. 446/97;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008);
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 25.6.2008, n. 112, e in particolare l'art. 77 bis, comma 30;
- la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009);
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010);
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;*
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;*
- il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;*
- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;*
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”;*

- il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;
- la Circolare di prot. n. 5343/2012/DF del 6 aprile 2012;
- la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012;
- il D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di Stabilità 2013 e in particolare l’art. 1, c. 380, lett. h);
- la Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”;
- la Legge n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”.

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **Di indicare** le aliquote di addizionale all’I.R.PE.F. e gli scaglioni già deliberati dal Consiglio Comunale nella seduta 05.09.2013, ribaditi nella successiva del 19.05.2014, **confermandoli anche per l’anno 2015**, come segue:

REDDITO (per scaglioni)	ALIQUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’I.R.PE.F. in percentuale e per scaglioni
Fino a euro 15.000,00	0,30
Oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	0,40
Oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00	0,60
Oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00	0,70
oltre a euro 75.000,00	0,75

3. **Di approvare** l’allegato regolamento che disciplina l’addizionale comunale all’I.R.PE.F..
4. **Di introdurre** con regolamento, la soglia di esenzione che rifletta quella minima di legge per cui essa è valevole per redditi imponibili fino a € 7.500,00, fermo restando che al di sopra di detto limite, l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile, ai sensi dell’art. 1, c. 11 del Decreto Legge 138/2011.

5. **Di dare atto** che i proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta previsti in € 350.000,00, saranno inseriti nella Risorsa 1.01.0050 "Addizionale I.R.PE.F." del Bilancio di previsione 2015 in corso di formazione.
6. **Di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e secondo le modalità disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.
7. **Di ordinare** l'allegazione di copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 così come disposto dall'art. 172, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 267/00.

Il Responsabile dell'Area Tributi
Dott. Lamberto Gobbetti

Del.n.14 del 24/07/2015 Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE 2015 DI COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE ALL'I.R.PE.F.

Il Sindaco introduce l'argomento riferendo che anche in questo caso valgono le stesse considerazioni effettuate prima e invita a prendere atto che si tratta di una proposta di conferma delle stesse aliquote e delle stesse modalità regolamentari approvate nell'anno 2014.

Il Consigliere Matteo Pressi nel dare atto di ritenere condivisibile la regolamentazione già operata nell'anno precedente in materia di differenziazione della tassazione dell'addizionale IRPEF in rapporto al reddito percepito, è del parere però che il maggior gettito ottenuto rispetto all'anno 2012 di circa 50.000,00 euro, di fatto si trasforma in un aumento della tassazione locale contraddittoriamente a quanto esposto dalla maggioranza in altre occasioni.

Il Consigliere Luciano Terranova è del parere che tale maggiore gettito debba poter essere utilizzato per operare un aumento della detassazione delle fasce più deboli.

Il Consigliere Matteo Pressi si associa a quanto proposto dal consigliere Terranova, rendendosi inoltre disponibile a valutare una eventuale proposta della maggioranza che vada in tale direzione.

Il Sindaco risponde facendo presente che quanto dichiarato nel 2012, non è paragonabile con la situazione attuale in quanto il maggior gettito tributario non può non essere rapportato ai minori trasferimenti erariali che si sono verificati in questi ultimi anni. Nel 2012, infatti, tali trasferimenti ammontavano a circa 800.000,00= euro, mentre oggi ammontano a circa 400.000,00= euro, pertanto, se si voglio mantenere i servizi, le maggiori risorse di entrata non possono essere ridotte.

Il Consigliere Matteo Pressi ribadisce che laddove il maggior gettito dell'addizionale IRPEF non fosse utilizzata per la riduzione delle aliquote delle fasce più deboli, di fatto si trasforma in aumento della tassazione locale.

Il Sindaco replica ribadendo che la quadratura dei conti è necessaria per il mantenimento dei servizi offerti alla collettività.

Il Consigliere Luigino Bertolazzi nel dichiarare che esprimerà un voto di astensione in rispetto alle problematiche relative alla quadratura del bilancio ritiene che non debba però essere dimenticato che il gettito di 20/30.000,00= euro possono costituire il costo di un posto di lavoro.

Conclusa la discussione il Sindaco invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera avente per oggetto: << **CONFERMA ALIQUOTE 2015 DI COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE ALL'I.R.PE.F.**>>

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Voti favorevoli n. 7 gruppo di maggioranza

Voti contrari n. 2 (i Consiglieri: Luigino Bertolazzi, Matteo Pressi)

Astenuto n. 1 (il Consigliere: Luciano Terranova)

Espressi nelle forme di legge per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, così come posta in votazione, che inserita nel presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di rendere la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con **voti favorevoli n. 7** (gruppo di maggioranza), **voti contrari n.2** (I Consiglieri: Luigino Bertolazzi, Matteo Pressi, **Astenuto n. 1** (Luciano Terranova) espressi nelle forme di legge per alzata di mano.

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE 2015 DI COMPARTECIPAZIONE
ALL'ADDIZIONALE ALL'I.R.PE.F.**

PARERI ART. 49 – D.Lgs.vo n. 267/2000

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

data 20-06-15

Il Responsabile del servizio
F.to GOBBETTI LAMBERTO

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

data 20-06-15

Il Responsabile del servizio
F.to BONOMI FRANCO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to Il Presidente
Gambaretto Lino

F.to Il SEGRETARIO
dr. Giglia Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

x Esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art.127 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Soave, li _____

IL RESPONSABILE P.O.1
GUADIN ANGELO